

Spettabile
Banca d'Italia
Servizio regolamentazione e analisi macroprudenziale
Divisione regolamentazione I
Via Milano n. 53
00184 - **Roma**

A mezzo p.e.c. al seguente indirizzo: ram@pec.bancaditalia.it.

Milano, 12 giugno 2018

Oggetto: documenti di consultazione - pubblicati in data 13 aprile 2018 - volti a dare attuazione alle disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela e di organizzazione, procedure e controlli interni di cui al d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal d.lgs. 25 maggio 2017, n. 90 (di seguito “Decreto antiriciclaggio”).

Egregi Signori,

con la presente Vi inviamo, qui di seguito, le nostre richieste di chiarimento ⁽¹⁾ sulle disposizioni contenute nei documenti in oggetto.

Quanto al documento recante “Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela”.

In relazione a tale documento si chiede di chiarire quanto segue con esclusivo riferimento al tema del titolare effettivo.

Disposizioni preliminari

Sulla definizione di “titolare effettivo” di cui al numero 33 del paragrafo titolato “Definizioni”, si osserva che vi è una diversa definizione tra il Decreto antiriciclaggio ⁽²⁾ e la Direttiva (UE) 2015/849 ⁽³⁾

⁽¹⁾ Richieste che vanno ad aggiungersi e/o a integrare le osservazioni formulate da ABI nei propri *Position Paper*.

⁽²⁾ “Nel caso in cui il cliente sia una società di capitali: a) costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica; b) costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25 per cento del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona. 3. Nelle ipotesi in cui l'esame dell'assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza: a) del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria; b) del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria; c) dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante. 4. Qualora l'applicazione dei criteri di cui ai precedenti commi non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari di poteri di amministrazione o direzione della società”.

⁽³⁾ “(a) in the case of corporate entities: (i) the natural person(s) who ultimately owns or controls a legal entity through direct or indirect ownership of a sufficient percentage of the shares or voting rights or ownership interest in that entity, including through bearer shareholdings, or through control

(cd. “IV Direttiva Antiriciclaggio”). Tale diversa definizione può portare, nei casi di clientela in portafoglio sia alla succursale di banca comunitaria che alla casa madre, a individuare differenti titolari effettivi a seconda che l’interpretazione sia fatta ai sensi del Decreto antiriciclaggio o della IV Direttiva Antiriciclaggio, con impatti negativi in termini, ad esempio, di diversa attribuzione di rischio. In ragione di ciò, si chiede di chiarire il comportamento da tenere in caso di clientela in portafoglio sia alla succursale italiana di banca comunitaria che alla casa madre.

Parte Seconda: obblighi di adeguata verifica

In merito alla sezione V, titolata “La verifica dei dati relativi ai clienti, all’esecutore e al titolare effettivo”, si chiede di chiarire cosa si intende per “ragionevole certezza” nell’ambito dell’individuazione del titolare effettivo *sub* “2”.

Parte Settima: disposizioni transitorie e finali

A tal proposito, si chiede di chiarire se, con riferimento alla clientela già esistente alla data di entrata in vigore del Decreto antiriciclaggio, è consentito ai destinatari di procedere autonomamente all’identificazione del titolare effettivo seguendo i criteri residuali previsti una volta esperiti infruttuosamente i tentativi di recupero dell’informazione nei confronti del cliente, a condizione che si tratti di clientela a basso rischio.

* * *

Quanto al documento recante “Disposizioni su organizzazione, procedure e controlli in materia antiriciclaggio”.

Disposizioni Preliminari

In merito al paragrafo titolato “Destinatari”, si osserva che non sono ricompresi “*gli intermediari bancari e finanziari e le imprese di assicurative aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro Stato membro, stabiliti senza succursale sul territorio della Repubblica italiana*”, previsti invece dal Decreto antiriciclaggio (cfr. art. 3, comma 2, lett. u). In ragione di ciò, si chiede di chiarire la portata di tale esclusione.

In merito al paragrafo titolato “Definizioni”, si osserva che le definizioni di “*paesi comunitari*” e “*paesi terzi*” fanno riferimento allo “*Spazio Economico europeo*”, non previsto invece nel Decreto antiriciclaggio. In ragione di ciò, si chiede di chiarire il coordinamento tra le due disposizioni.

via other means, other than a company listed on a regulated market that is subject to disclosure requirements consistent with Union law or subject to equivalent international standards which ensure adequate transparency of ownership information. A shareholding of 25 % plus one share or an ownership interest of more than 25 % in the customer held by a natural person shall be an indication of direct ownership. A shareholding of 25 % plus one share or an ownership interest of more than 25 % in the customer held by a corporate entity, which is under the control of a natural person(s), or by multiple corporate entities, which are under the control of the same natural person(s), shall be an indication of indirect ownership. This applies without prejudice to the right of Member States to decide that a lower percentage may be an indication of ownership or control. Control through other means may be determined, inter alia, in accordance with the criteria in Article 22(1) to (5) of Directive 2013/34/EU of the European Parliament and of the Council (3); (ii) if, after having exhausted all possible means and provided there are no grounds for suspicion, no person under point (i) is identified, or if there is any doubt that the person(s) identified are the beneficial owner(s), the natural person(s) who hold the position of senior managing official(s), the obliged entities shall keep records of the actions taken in order to identify the beneficial ownership under point (i) and this point”.

Parte Prima: principi generali

In merito alla sezione I, titolata “Principio di proporzionalità”, si chiede di chiarire l’applicazione del principio di proporzionalità nelle succursali di banche estere, anche fornendo una regola di coordinamento con il richiamo, nella “Parte Quarta”, ai “*gruppi con operatività transfrontaliera*”.

In merito alla sezione III, titolata “Presidi organizzativi minimi”, si chiede di chiarire se nei “*gruppi con operatività transfrontaliera*” il riferimento alla “*funzione di revisione interna*” (cfr. lett. c) può/deve essere inteso alla funzione di revisione interna di gruppo.

Parte Seconda: gli assetti organizzativi a salvaguardia dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo

In merito alla sezione II, titolata “Organo con funzione di supervisione strategica”, si chiede di chiarire:

- il coordinamento tra le funzioni aziendali di controllo e, in particolare, tra la funzione antiriciclaggio, la funzione di conformità alle norme e la funzione di revisione interna;
- i meccanismi di tutela dell’indipendenza laddove l’organo di amministrazione - nei casi in cui non è prevista una distinzione tra la funzione di supervisione strategica e la funzione di gestione - non sia collegiale (nel caso, ad esempio, di Amministratore Unico, *Country Manager*, etc.);
- le aspettative in termini di attività di monitoraggio svolte dall’organo con funzione di supervisione strategica.

Parte Terza: l’assetto dei presidi antiriciclaggio

In merito alla sezione I, titolata “La funzione antiriciclaggio” si osserva quanto segue:

- quanto al paragrafo 1.2, titolato “Compiti”, si chiede di chiarire le modalità di attribuzione dei compiti della funzione antiriciclaggio alle strutture di primo livello, con specifico riferimento ai “*gruppi con operatività transfrontaliera*” ove le strutture preposte sono spesso dislocate all’estero;
- quanto al paragrafo 1.4, titolato “Esternalizzazione”, si chiede di chiarire se le previsioni (in particolare, quelle inerenti l’accordo di esternalizzazione) sono da intendersi applicabili anche nel caso di esternalizzazione nell’ambito di strutture di gruppo;
- quanto al paragrafo 1.5, titolato “Rapporti con altre funzioni aziendali”, si chiede di chiarire se non è più effettivamente previsto un flusso di informazioni specifico verso il responsabile della funzione di conformità alle norme;
- quanto al paragrafo 1.6, titolato “Comunicazioni”, si chiede di armonizzare il termine di 10 giorni di cui alla lettera a) con il termine di 20 giorni di cui alla comunicazione a fini OR.SO. Si chiede, altresì, di modificare il termine di invio dell’esercizio di autovalutazione (di cui alla lettera b) per l’impossibilità delle succursali di banche estere di rispettarlo, data la necessità di ricevere i dati e le informazioni utili all’esercizio di autovalutazione da parte delle proprie case madri. Entro il 30 aprile di ciascun anno le succursali di banche estere sono in grado di inviare solo la relazione annuale della funzione antiriciclaggio.

In merito alla sezione II, titolata “Il responsabile delle segnalazioni di operazioni sospette”, si chiede di chiarire se il processo di analisi delle segnalazioni di operazioni sospette deve essere interno alla funzione antiriciclaggio o può essere anche esterno.

Parte Quarta: le funzioni antiriciclaggio nelle strutture di gruppo

In merito alla sezione II, titolata “La segnalazione delle operazioni sospette”, si chiede di considerare che, nell’ambito dei “*gruppi con operatività transfrontaliera*”, la condivisione potrebbe non essere possibile sotto il profilo normativo/regolamentare. Si chiede, altresì, di chiarire la portata del termine “a livello consolidato”.

Parte Settima: la valutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo

In merito alla sezione I, titolata “Principi generali” si chiede di chiarire cosa si intende per “*singole tipologie di intermediario*”.

* * *

Restiamo a disposizione per qualsiasi approfondimento o chiarimento in merito alle osservazioni contenute nel presente documento e con l’occasione porgiamo i nostri più cordiali saluti.

Il Segretario Generale
(Enrico Tupone)

